

(N. 1210-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1297-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1950

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325, e messa in liquidazione del «Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica».

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta al nostro esame pone in essere due coordinati obbiettivi: la ratifica dei decreti legislativi, rispettivamente dell'8 settembre 1947, n. 889 e del 28 novembre 1947, n. 1325, con modificazioni, e la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.). Vediamo innanzitutto il contenuto formale di questa rubricazione.

COSTITUZIONE DEL « FONDO ».

Il decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 889, premette un duplice ordine di esigenze, l'esigenza sociale dell'occupazione operaia e l'esigenza economica dell'esportazione, istituiva un « Fondo ad aiuto dell'industria meccanica, dandogli per compito (art. 5):

a) di finanziare le aziende meccaniche per l'attuazione dei loro programmi di esportazione, corrispondendo ad esse anticipi in moneta nazionale al cambio corrente, e sostituendosi ad esse in tutto o in parte per i crediti derivanti dalle forniture relative;

b) di garantire aumenti di capitale alle aziende stesse, sottoscrivendo e acquistando nuove azioni;

c) di facilitare alle aziende indicate lo smobilizzo delle loro partecipazioni in altre aziende, sia acquistando direttamente tali partecipazioni per alienarle successivamente, sia assumendo il mandato di alienarle a determinate condizioni.

Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325, ampliando talune delle predette facoltà, autorizzava il F.I.M. a finanziare esportazioni anche nel caso di forniture nazionali contro merci estere, ed a sottoscrivere obbligazioni delle aziende, tramutabili eventualmente in azioni, con potere di alienarle in qualunque momento.

Al « Fondo » così creato la legge faceva affluire un complesso di mezzi liquidi immediatamente utilizzabili dell'ordine di 40.498 milioni, derivanti: 1° — da un versamento iniziale da parte dello Stato di 5.000 milioni; 2° — dall'incasso di una prima semestralità sopra uno stanziamento di venti annualità da 2.500 milioni l'una a far tempo dall'esercizio finanziario 1947-1948; 3° — da un'anticipazione di 1.000 milioni su certificati di credito scontati dalla

Banca d'Italia; 4° — dallo sconto presso la Cassa depositi e prestiti sulle altre semestralità relative allo stanziamento detto, per 19.371 milioni; 5° dal beneficio di 4.876 milioni derivanti dalla riduzione del saggio d'interesse per operazioni di particolare rilievo sociale, autorizzata dal decreto del Ministro del Tesoro 1° aprile 1949.

Approvvigionato di questi mezzi liquidi nella misura detta di 40.498 milioni, il F.I.M. iniziava le operazioni per cui era stato istituito, nello stesso anno 1947.

GIUSTIFICAZIONE DEL « FONDO ».

Sono note le vicende dell'industria meccanica italiana per quel che tocca il periodo fascista prebellico. Gonfiata in modo economicamente abnorme, prima in nome di quella aberrazione economica ch'ebbe nome di « autarchia », poi in vista della preordinazione di una politica di forza sfociata nel 1935 nella guerra etiopica e nel 1940 nella nostra partecipazione al secondo conflitto mondiale, essa non poteva non toccare in quel tempo, alti vertici di attività. Fra il 1939 e il 1943, di fronte a una flessione della produzione industriale media complessiva che, fatto indice 100 il 1938, segnava gli indici 114-112-98-85-74 nei cinque anni successivi, la produzione dell'industria meccanica, sempre indice 100 il 1938, si svolgeva nei cinque anni successivi battendo gli indici 112-130-145-148-150.

Era fatale che, date le premesse dell'enfiamento abnorme, codesta grande area dell'industria italiana dovesse trovarsi a guerra finita nelle peggiori condizioni rispetto al mercato, vuoi per la crollata politica di autarchia, vuoi per le cessate commesse di natura militare. Il problema si aggravava in quanto l'esigenza di rinnovare gli impianti si urtava con il processo di svilimento della moneta, con le difficoltà degli approvvigionamenti e degli sbocchi all'estero, con una evidente esuberanza di maestranze fatta statica e pesante dal blocco dei licenziamenti, forse con quello stesso clima torbido di passioni varie e contrastanti onde, nel dopoguerra, al difficile campo degli operatori economici si sottrassero tecnici specializzati giudicati politicamente « indesiderabili ».

Questo complesso di fattori che già era di tal portata da mortificare duramente la vitalità sostanziale e la possibilità di superamento della grande crisi economica dell'immediato dopoguerra, avrebbe dovuto determinare in tutti gli interessati il massimo di consapevolezza e la più risoluta e concorde volontà di azione verso la soluzione del problema nonchè, la capacità di una severa revisione dello stato di cose da rapportarsi alle concrete possibilità del tempo, salvo il doveroso intervento della società nazionale, tramite lo Stato, e provvidente lenimento di quegli strati sociali che l'uscita eroica e salvatrice dalla crisi avrebbe inevitabilmente messo in particolari difficoltà (come sempre accade nelle grandi svolte della storia).

Disgraziatamente, questa consapevolezza e questa concorde volontà e questa capacità di una chirurgia salvatrice non eccelsero: mancò pertanto quel clima di serietà e di tranquillità che avrebbe potuto determinare nel capitale privato la fiducia che qualsiasi investimento richiede. In così complesso ambiente veniva ad inserirsi l'accennato sforzo dello Stato, quanto dire il sacrificio dei contribuenti onde si alimentò il « Fondo », nell'intento di incoraggiare una ripresa cui era legata in notevole misura l'economia e la stessa pace del Paese. Lo sforzo — lo si può subito dire — impedì che il franamento ingoiasse irrimediabilmente troppi vasti settori, sì che, se oggi la situazione cancerosa tocca qualche settore aziendale esattamente identificato, il complesso è sostanzialmente vitale e definitivamente risanabile, senza che l'erario debba chiedere ai cittadini una eternizzazione dei sacrifici sino ad oggi generosamente sostenuti.

OPERAZIONI DEL « FONDO ».

Appena costituito, il « Fondo » cominciò a realizzare la sua funzione. I finanziamenti si scaglionarono successivamente così:

1947	milioni	13.414
1948	»	35.662
1949	»	17.542

per un totale complessivo di milioni 66.618, al 31 dicembre 1949.

Nello stesso periodo, gli incassi del F.I.M. per « rientri » formavano un totale di 23.082 milioni, così scaglionati:

1947	milioni	—
1948	»	15.619
1949	»	7.463

lasciando il F.I.M. scoperto al 31 dicembre 1949 per un saldo, da parte di aziende debtrici, pari a milioni 43.536.

Nel primo semestre del corrente 1950 le erogazioni per finanziamenti hanno segnato il passo. Esse ammontavano al 30 aprile a milioni 689: il che portava il totale generale dei finanziamenti effettuati a milioni 67.307. Nel frattempo il F.I.M. incassava, per rientri di capitale, milioni 623: e ciò portava il totale generale di tali incassi a milioni 23.705. Eppertanto, alla data del 30 aprile 1950 il saldo da parte delle aziende debtrici verso il F.I.M. si fissava a milioni 43.602.

Nei due mesi successivi, maggio e giugno, le erogazioni si cifravano in milioni 620, i rientri in milioni 376. Eppertanto, alla fine dell'esercizio 1949-1950 la situazione generale del F.I.M. a partire dall'inizio della sua attività si riassumeva così:

erogazioni	milioni	67.927
rientri per capitale.	»	24.081
saldo da debitori	»	43.846

Sulla natura di questo saldo da debitori (autentico credito del F.I.M. verso le aziende sovvenzionate, sulla cui integrale realizzabilità è lecito qualche dubbio) i dati relativi alla situazione quale si presentava alla fine dell'esercizio finanziario 1949-1950 recavano le seguenti indicazioni:

aziende fallite o in liquidazione	milioni	9.108
aziende in sistemazione.	»	31.522
Totale	»	40.630

Dei residui milioni 3.216, milioni 2.441 rappresentavano operazioni immobilizzate, e milioni 775 operazioni di normale svolgimento.

La situazione soprattutto pesante tocca le tre firme Breda, Caproni, Ducati.

Al 30 giugno u.s. il gruppo Breda, con quasi 17 mila dipendenti, doveva al F.I.M. 21.803

milioni. Il gruppo Caproni, con 6100 dipendenti, ne doveva 13.684. La Ducati, con 2500 dipendenti, ne doveva 4.857. Complessivamente le tre firme, con un carico di maestranze fra le 25-26 mila unità, dovevano al F.I.M. milioni 40.344: quanto dire, rispetto ai 43.846 milioni del complessivo saldo-debitori al 30 giugno detto, un 92 per cento, con una media di rientri globale pari al 0,7 per cento.

L'ATTUALE DISEGNO DI LEGGE.

Se ci fermassimo al presente stato delle cose sarebbe audacissimo pensare che una simile complessa situazione economica e sociale possa essere superata. Se continuassimo ad andare avanti secondo i ritmi battuti dalla costituzione del F.I.M. in poi, getteremmo il danaro dei contribuenti in voragini incolmabili e la cancrena finirebbe per distruggere il malato. Se battessimo una strada contrassegnata da un adeguato acceleramento di taluni programmi generali concernenti l'industria ferroviaria, l'aeromeccanica, la navale, — da una più sensibile rispondenza alle esigenze dell'esportazione — da una ponderata riduzione di qualche dimensione aziendale alle proporzioni del potenziale economico effettivo di produzione, — infine da una pronta e severamente controllata immissione di liquidità — è fondato sperare che una nuova e utile normalità potrebbe essere assicurata anche al complesso di questi delicati settori. A questa, che è l'unica ragionevole via d'uscita, mira il contenuto sostanziale del presente disegno di legge.

Tale contenuto può ricondursi alle seguenti grandi linee:

1° si mette in liquidazione il « Fondo di finanziamento dell'industria meccanica »: dicesi il Fondo, non le imprese assistite dal Fondo e sue debentrici.

Invero,

2° si stanziava una somma di 10 miliardi per il perfezionamento del programma di riassetto delle imprese assistite;

3° si demandano a un Comitato di tre membri, assistito da una consulta di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno a quelle dei dirigenti d'azienda, i compiti: a) di realizzare entro il 31 dicembre 1951 i diritti e crediti del F.I.M., con facoltà di formulare al Ministro del tesoro proposte di transazione e di riduzione dei ritenuti inesigibili; b) di attuare il residuo programma di riassetto delle aziende tuttora assistite.

Nel raccomandarvi, onorevoli senatori, l'approvazione di questo disegno di legge che risponde alle elementari esigenze d'un problema la cui soluzione ha evidente carattere di assoluta urgenza, il vostro Relatore crede di interpretare il vostro unanime pensiero formulando il voto che il Governo, pur provvedendo come il disegno di legge reca nei rapporti del F.I.M., faccia ogni possibile sforzo per evitare che aziende oggi assistite ma capaci di risanamento siano eliminate. Ciò è di stretta necessità, avuto riguardo così al domani dell'industria nazionale, come alle umane esigenze delle classi lavoratrici che già hanno sopportato e sopportano con spirito di alto civismo la loro parte di contributo alla piena ripresa dell'economia italiana per l'avvenire della gente italiana.

MARCONCINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono ratificati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325.

Art. 2.

Il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M. », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione.

Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso.

Ai detti fini il Comitato è autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325, ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonchè formulare proposte al Ministro del tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.

Art. 3.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito dal presidente e di due membri ed è assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda.

Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, e dell'industria e commercio.

Art. 4.

Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'articolo 3 i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325,

nonchè le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M.

L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.

Art. 5.

In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potrà richiedere la nomina di un Commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, su designazione del Comitato.

Il commissario straordinario potrà richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all'articolo 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 del decreto stesso.

Il Comitato potrà richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

In tal caso la liquidazione sarà disposta di concerto tra i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 6.

Il Comitato presenterà entro il 31 dicembre 1951 al Ministro del tesoro ed a quello dell'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.

Le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro,

dedotta, a copertura delle spese di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato.

Art. 7.

Le quote di semestralità, il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M. » emessi dal Tesoro dello Stato, a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sono parificate, agli effetti del secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo medesimo, alle annualità scontate.

Art. 8.

Per il completamento del programma di riassetamento aziendale di cui all'articolo 2, è autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 10 miliardi, sul bilancio del tesoro, che sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per la emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Le anticipazioni fatte al F.I.M. successivamente al 25 maggio 1950 per inderogabili ne-

ssità riconosciute dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria e commercio, saranno rimborsate dal Comitato agli istituti finanziatori con precedenza assoluta su altre operazioni, con i fondi di cui al 1° comma del presente articolo, fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo.

Art. 9.

Il Comitato è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e il commercio.

Art. 10.

I Commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i Commissari liquidatori, nonchè i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.